
COMUNE DI LA MAGDELEINE

Esercizio 2024

DOCUMENTO

**STAMPE DI SUPPORTO AL PARERE SULLA
DELIBERA DI “RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI”**

Oggetto: Parere del revisore sulla proposta di delibera di Giunta comunale di riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.lgs 118/2011.

L'anno duemilaventicinque il giorno 07 del mese di Aprile il sottoscritto Dott. Davide Casola, Revisore dei Conti del Comune di La Magdeleine ha esaminato la documentazione prodotta dall'ente al fine di esprimere parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale di "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ex art. 3 comma 4 D. Lgs 118/2011".

Tenuto conto che:

a) l'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 prevede che: *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento"*;

b) Il principio contabile applicato 4.2 al punto 9.1 prevede che: *"il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con una unica deliberazione di Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto"*;

c) Il citato art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la re imputazione di accertamenti ed impegni: *" Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*;

d) Che i residui approvati con il conto del bilancio 2023 non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie e diseconomie di bilancio;

VERIFICHE:

L'adempimento previsto dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 consiste nel riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, in particolare nella ricognizione diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati, della loro esigibilità, della loro affidabilità in ordine alla scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, nonché del permanere delle ragioni alla base delle posizioni debitorie e creditorie ed infine la corretta collocazione in bilancio dei crediti e debiti.

Preso atto della documentazione probatoria ed istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto, il Revisore dei Conti procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta stessa.

ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 01/01/2024

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1	4.939,75	2.177,45	2.308,10	15.760,61	3.583,00		28.768,91
Titolo 2	1.048,67	0,00	0,00	8.898,00	44.411,93		54.358,60
Titolo 3	4.527,50	2.278,29	651,00	9.094,54	13.495,24		30.046,57
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	110.245,42		110.245,42
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Titolo 9	0,00	21,58	0,00	0,00	969,70		991,28
Totale	10.515,92	4.477,32	2.959,10	33.753,15	172.705,29		224.410,78

Nella tabella vengono riportati i residui attivi (accertamenti) al 01/01/ suddivisi per titolo e anno di provenienza.

ANALISI DEI RESIDUI PASSIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 01/01/2024

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1	1.109,00	1.249,34	3.570,26	33.866,33	198.935,36		238.730,29
Titolo 2	2.250,00	7.760,58	16.679,08	3.108,94	85.136,72		114.935,32
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58		64,58
Totale	3.359,00	9.009,92	20.249,34	36.975,27	284.136,66		353.730,19

Nella tabella vengono riportati i residui passivi (impegni) al 01/01/ suddivisi per titolo e anno di provenienza.

ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 31/12/2024

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1	0,00	0,00	908,21	11.402,86	2.596,00	7.605,61	22.512,68
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	8.898,00	36.561,00	0,00	45.459,00
Titolo 3	434,00	0,00	434,00	7.099,31	2.921,26	18.507,57	29.396,14
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	43.161,79	62.767,89	105.929,68
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,27	152,27
Totale	434,00	0,00	1.342,21	27.400,17	85.240,05	89.033,34	203.449,77

Nella tabella vengono riportati i residui attivi (accertamenti al netto delle minori entrate meno gli incassi) al 31/12/ suddivisi per titolo e anno di provenienza.

ANALISI DEI RESIDUI PASSIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 31/12/2024

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1	0,00	122,00	326,64	13.015,10	6.516,17	279.067,43	299.047,34
Titolo 2	0,00	5.597,97	13.155,18	3.108,92	5.143,81	75.313,40	102.319,28
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	67,16	98,16
Totale	0,00	5.719,97	13.481,82	16.124,02	11.690,98	354.447,99	401.464,78

Nella tabella vengono riportati i residui passivi (impegni al netto delle economie meno i pagamenti) al 31/12/ suddivisi per titolo e anno di provenienza.

ACCERTAMENTI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2024 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2024

	Accertamenti 2024	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2024	Accertamenti reimputati
Titolo 1	266.123,77	258.518,16	7.605,61	0,00
Titolo 2	714.432,08	714.432,08	0,00	19.764,00
Titolo 3	143.887,14	125.379,57	18.507,57	0,00
Titolo 4	221.015,09	158.247,20	62.767,89	103.555,11
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	134.600,53	134.448,26	152,27	0,00
Totale	1.480.058,61	1.391.025,27	89.033,34	123.319,11

Nella tabella vengono riportati gli accertamenti a competenza, le riscossioni a competenza, gli accertamenti al netto delle minori entrate meno le riscossioni in competenza e gli accertamenti reimputati (Esigibilità) suddivisi per titolo.

IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2024 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2024

	Impegni 2024	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2024	Impegni reimputati
Titolo 1	956.218,00	677.150,57	279.067,43	53.398,78
Titolo 2	234.357,47	159.044,07	75.313,40	673.368,60
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	4.718,57	4.718,57	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	134.600,53	134.533,37	67,16	0,00
Totale	1.329.894,57	975.446,58	354.447,99	726.767,38

Nella tabella vengono riportati gli impegni a competenza, i pagamenti a competenza, gli impegni al netto delle economie meno i pagamenti in competenza e gli impegni reimputati (Esigibilità F.P.V. e Entrata/Accertamento) suddivisi per titolo.

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE DELL'ENTRATA

	Accertamenti reimputati	di cui 2025	di cui 2026	di cui 2027
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	19.764,00	19.764,00	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	103.555,11	103.555,11	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	123.319,11	123.319,11	0,00	0,00

Nella tabella vengono riportati gli accertamenti a competenza reimputati suddivisi per titolo e anno di esigibilità.

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE DELLA SPESA (F.P.V.)

	Impegni reimputati FPV	di cui 2025	di cui 2026	di cui 2027
Titolo 1	33.634,78	33.634,78	0,00	0,00
Titolo 2	569.813,49	569.813,49	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	603.448,27	603.448,27	0,00	0,00

Nella tabella vengono riportati gli impegni a competenza reimputati (Esigibilità F.P.V.) suddivisi per titolo e anno di esigibilità.

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE DELLA SPESA (FINANZIATO DA ENTRATA)

	Impegni reimputati ENT	di cui 2025	di cui 2026	di cui 2027
Titolo 1	19.764,00	19.764,00	0,00	0,00
Titolo 2	103.555,11	103.555,11	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	123.319,11	123.319,11	0,00	0,00

Nella tabella vengono riportati gli impegni a competenza reimputati (Esigibilità Entrata/Accertamento) suddivisi per titolo e anno di esigibilità.

DETTAGLIO DELLE RIMPUTAZIONI CHE NON HANNO GENERATO FPV NEL CASO DI CONTESTUALE REIMPUTAZIONE DI ENTRATE E DI SPESE

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1	0,00	Titolo 1	19.764,00
Titolo 2	19.764,00		
Titolo 3	0,00		
Titolo 4	103.555,11	Titolo 2	103.555,11
Titolo 5	0,00	Titolo 3	0,00
Titolo 6	0,00	Titolo 4	0,00
Titolo 7	0,00	Titolo 5	0,00
Titolo 9	0,00	Titolo 7	0,00
Totale	123.319,11	Totale	123.319,11

Nella tabella vengono riportati gli accertamenti reimputati (Esigibilità) e gli Impegni reimputati (Esigibilità Entrata/Accertamento) suddivisi per titolo.

RESIDUI ATTIVI DA CONTO DEL BILANCIO 2024

	Residui attivi iniziali al 1.1.2024	Riscossioni	Minori Residui	Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.2024 (da RS)	Residui attivi finali al 31.12.2024 (da CP)	Residui attivi finali al 31.12.2024 (Totale)
Titolo 1	28.768,91	13.861,84	0,00	0,00	14.907,07	7.605,61	22.512,68
Titolo 2	54.358,60	8.899,60	0,00	0,00	45.459,00	0,00	45.459,00
Titolo 3	30.046,57	19.158,00	0,00	0,00	10.888,57	18.507,57	29.396,14
Titolo 4	110.245,42	67.083,63	0,00	0,00	43.161,79	62.767,89	105.929,68
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	991,28	991,28	0,00	0,00	0,00	152,27	152,27
Totale	224.410,78	109.994,35	0,00	0,00	114.416,43	89.033,34	203.449,77

Nella tabella vengono riportati i residui iniziali al 01/01, le riscossioni a residuo, le minori entrate a residuo, le maggiori entrate a residuo, i residui finali al 31/12 parte residui, i residui finali al 31/12 parte competenza e il totale dei residui finali attivi al 31/12 dell'ente suddivisi per titolo.

RESIDUI PASSIVI DA CONTO DEL BILANCIO 2024

	Residui passivi iniziali al 1.1.2024	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2024 (da RS)	Residui passivi finali al 31.12.2024 (da CP)	Residui passivi finali al 31.12.2024 (Totale)
Titolo 1	238.730,29	191.272,94	27.477,44	19.979,91	279.067,43	299.047,34

Titolo 2	114.935,32	79.060,24	8.869,20	27.005,88	75.313,40	102.319,28
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	64,58	33,58	0,00	31,00	67,16	98,16
Totale	353.730,19	270.366,76	36.346,64	47.016,79	354.447,99	401.464,78

Nella tabella vengono riportati i residui iniziali al 01/01, i pagamenti a residuo, le economie a residuo, i residui finali al 31/12 parte residui, i residui finali al 31/12 parte competenza e il totale dei residui finali passivi al 31/12 dell'ente suddivisi per titolo.

L'intera operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel rendiconto 2024, con riflessi sull'adeguamento degli stanziamenti di bilancio pluriennale e con variazioni di cassa per l'esercizio 2024 e provvisorio 2025

TUTTO CIÒ PREMESSO

IL REVISORE

Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del regolamento di contabilità nonché del parere di legittimità favorevole espresso del Segretario comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett.d della L.R. 19 agosto 1998 n. 46

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in base al D. Lgs. 118/2011 e contestuale variazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 segnalando che per i residui attivi più datati sarebbe opportuno, come previsto dal principio contabile, il loro stralcio dal conto bilancio mantenendoli però nelle scritture dell'Ente nello Stato Patrimoniale. A tal proposito il revisore ricorda che *la Corte dei Conti, Sez. Controllo della Lombardia, con la delibera 14 aprile 2021 n. 60 che ha affermato che nonostante il punto 9.1. del principio 4.2. allegato al Dlgs 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, la conservazione di quelli più risalenti, anche oltre il termine ordinario di prescrizione, costituisce un'evenienza eccezionale, che **deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'Ente**. L'Ente locale non può quindi limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l'effettiva riscuotibilità dello stesso e **le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza**; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile entro termini ragionevoli, esso deve essere stralcio dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del Testo unico sugli enti locali)*

Il revisore, inoltre, richiama anche quanto evidenziato recentemente dalla Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n. 144/2023/PAR: la Corte chiarisce che in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, fermo restando l'obbligo di congruo accantonamento al FCDE, grava sull'ente locale un onere motivazionale (art. 2697 c.c.) modulato nei seguenti termini:

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre lo stralcio;

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;
- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalorata) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti" (Corte conti, sez. contr. Marche, del. n. 49/2021/PRSP). Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza.

In tutti e tre i casi, resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il "riconoscimento formale" della sua "assoluta inesigibilità o insussistenza" **deve essere comunque "adeguatamente motivato" attraverso "l'analitica descrizione delle procedure seguite" per ottenerne la riscossione o indicando "le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione", fermo restando "l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie"**.

La Sezione evidenzia pertanto che la mancata conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la mancata dichiarazione di definitiva inesigibilità del credito da parte dell'agente della riscossione **non costituisca ragione di per sé sufficiente** a giustificare il mantenimento nel conto del bilancio dell'ente locale di un residuo attivo di anzianità ultratriennale e di dubbia o difficile esigibilità, **a meno che non sussistano congrui e plausibili elementi capaci di fondare ragionevoli aspettative di effettivo incasso**, di cui l'ente deve fornire, in occasione delle operazioni di riaccertamento annuale ordinario dei residui, **adeguata ed esaustiva motivazione**, tanto più pregnante ed incisiva quanto più remoto è l'esercizio di provenienza del residuo stesso.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Davide Casola

